



Lecce, 23 maggio 2016

**A tutti gli iscritti
Loro indirizzi di posta elettronica**

Prot. N. 312/2016

Oggetto: Formazione continua; Comunicazioni.

Cari Colleghi/e,

ai sensi dell'Art. 7, comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ".... *al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare. ...*"

Il Regolamento CONAF n. 3/2013 prevede che l'obbligo formativo (Formazione continua) venga assolto dal professionista mediante la partecipazione ad attività formative liberamente scelte nell'ambito dei settori disciplinari indicati dallo stesso regolamento.

Ogni attività formativa genera **crediti formativi professionali (CFP)**; la quantificazione avviene in funzione della tipologia e della durata dell'evento formativo. **1 CFP equivale a 8 ore di attività formativa.**

La formazione continua viene costantemente monitorata dall'Ordine al fine di verificare il raggiungimento del livello minimo di formazione previsto dalla normativa. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale: il primo periodo scade il **31.12.2016** (triennio 2014-2016); entro tale termine ogni iscritto dovrà aver conseguito almeno **9 CFP**. A tale proposito, l'art. 21 del Regolamento prevede che per l'assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2014-2016, gli iscritti possono chiedere il **riconoscimento delle attività svolte nel 2013 e dei relativi crediti conseguiti.**

Si ricorda, inoltre, che l'iscritto può chiedere al Consiglio dell'Ordine il riconoscimento di attività formative diverse da quelle proposte dal Piano Annuale dell'offerta formativa elaborato dagli Ordini Territoriali, dalle Federazioni regionali, dal CONAF e/o da altri soggetti riconosciuti e autorizzati dal CONAF nella misura massima di **2 CFP nel triennio.**

Coloro che hanno partecipato ad eventi formativi non organizzati dall'Ordine di Lecce, ma non ne hanno dato comunicazione all'Ordine, sono invitati a chiedere il riconoscimento dei CFP eventualmente maturati utilizzando l'apposita funzionalità nell'area riservata del sito www.conaf.it (*Accesso al SIDAF*); in tale area ciascun iscritto può controllare la propria situazione relativamente ai CFP maturati.

Come già anticipato in diverse occasioni, dalle verifiche effettuate dall'Ordine emerge come a tutt'oggi un numero elevato di iscritti sia ancora molto distante dal raggiungimento del limite minimo dei 9 CFP. E' pertanto necessario che ciascun professionista si attivi al fine di assolvere a quello che, sottolineo ancora una volta, è un *obbligo il cui mancato rispetto costituisce illecito disciplinare*.

Vi esorto pertanto a prestare la massima attenzione alle comunicazioni che vi pervengono regolarmente a mezzo mail, finalizzate ad informarvi sulle novità della Formazione e su tutte le iniziative intraprese dall'Ordine in attuazione del Piano dell'offerta formativa annuale e/o di altre attività avviate in collaborazione con altri soggetti.

Per ulteriori approfondimenti Vi invito a prendere visione della normativa di riferimento disponibile nel sito del CONAF nella sezione "Formazione Professionale Continua".

Cordiali saluti.



Il Presidente

Rosario CENTONZE – dottore agronomo